

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Riforma Cartabia, fascicolo informatico, obbligo di deposito telematico, appello: cambia tutto per produzione di documenti in udienza?

Il testo precedente alla c.d. riforma **Cartabia** dell'art. 87 disp. att. c.p.c. prevedeva la possibilità che i documenti fossero prodotti anche all'udienza. Anche l'art. 16 bis del D.Lgs. n. 179 del 2021, abrogato dalla riforma introdotta con il D.Lgs. n. 149 del 2022, prevedeva al comma 9 la possibilità che il giudice ammettesse il deposito cartaceo di singoli documenti. Solo la recente riforma del processo civile, contenuta nel D.Lgs. n. 149 del 2022, ha introdotto l'obbligo generalizzato di deposito **telematico** di tutti gli atti delle parti costituite in giudizio a mezzo di un difensore (art. 196 quater di nuova introduzione, e nuovo testo art. 87 disp. att. c.p.c.) facendo venir meno, tra l'altro, la possibilità di produrre documenti in udienza (ma salvaguardando il potere del giudice, se la parte ne fa istanza ed egli lo ritiene necessario, di assegnare un termine per il deposito telematico degli stessi). Peraltro, come osservano le Sezioni unite, l'introduzione del **fascicolo informatico**, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 149 del 2022, non ha comunque eliminato l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, né la possibilità che il giudice autorizzi o ordini il deposito di copia cartacea dei documenti per ragioni specifiche.

NDR: per le sezioni unite richiamate nella parte conclusiva della massima si veda [Cass. s.u. n. 4835 del 2023](#).

### **Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.3.2024, n. 5674**

...omissis...

#### Fatti di causa

YY propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria nei confronti del fratello XX per la cassazione della sentenza n. 1377/2020, pronunciata dalla Corte d'appello di Catania in data 27 luglio 2020, non notificata.

Resiste XX con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale. All'esito della discussione il collegio ha riservato la decisione nei successivi 60 giorni.

Questi i fatti da cui trae origine la vicenda: nel dicembre 2006, la ricorrente presentava un esposto ai carabinieri, denunciando l'aggressione fisica subita da parte del fratello XX mesi prima, che le aveva provocato la rottura di una costola, e la degenerazione dei rapporti col congiunto, che le aveva anche telefonato mentre era al lavoro minacciandola; conclusosi il procedimento penale originato dall'esposto - denuncia con l'assoluzione del XX con formula piena, XX conveniva in giudizio la sorella, deducendo che l'esposto - denuncia avesse avuto l'unica finalità di calunniarlo e chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni; il tribunale rigettava la domanda, per mancanza della prova del dolo di calunnia in capo alla YY; la sentenza d'appello sovvertiva l'esito del giudizio di primo grado, ritenendo provato l'intento calunnioso nell'esposto - denuncia della YY; la corte d'appello condannava quindi la stessa al risarcimento del danno, nella misura di Euro 10.000,00, per aver dato origine al procedimento penale cui era stato ingiustamente sottoposto il fratello XX.

Il giudice d'appello non ammetteva, ritenendola irrilevante, la querela di falso che XX chiedeva di essere autorizzato a proporre, sul referto radiologico prodotto dalla sorella, che l'appellante denunciava non essere conforme all'originale, producendo a prova del falso il verbale di pronto soccorso acquisito dalla Procura della Repubblica e del quale solo in appello aveva ottenuto copia.

Riteneva però che, sulla base delle risultanze del procedimento penale liberamente rivalutate, emergessero le prove del dolo di calunnia nell'esposto presentato da YY nei confronti del fratello: affermava che non solo mancava la prova che la sorella avesse subito la rottura di una particolare costola per colpa del fratello, ma anche che, a monte, non emergesse neppure con chiarezza, dalle dichiarazioni della YY, quando l'episodio si sarebbe verificato. Riteneva che la prova della falsità dell'accusa si potesse trarre dal verbale del pronto soccorso prodotto solo in appello dal XX in quanto acquisito agli atti dell'indagine penale nei confronti della sorella YY per falso ideologico, dal quale risultava che la YY, presentandosi al pronto soccorso dell'ospedale sei mesi prima del suo esposto - denuncia, aveva dichiarato ai sanitari che si recava in ospedale a seguito di un incidente stradale.

La corte d'appello, a fronte del verbale del pronto soccorso, riteneva poi che il referto radiologico prodotto dalla appellata, in cui si riferiva di pregressi esiti della frattura di una costola, censurato di falso dall'appellato, avesse perso di rilevanza.

In più, dalla concatenazione cronologica degli accadimenti, la corte d'appello traeva il convincimento che la YY avesse strutturato le sue dichiarazioni prefigurandosi callidamente la possibilità di una incolpazione d'ufficio a carico del fratello, avendo denunciato di esser guarita in 40 giorni.

Legando questi fatti alla sicura inimicizia che si era determinata per ragioni ereditarie tra i fratelli, la corte d'appello riteneva provato il dolo di calunnia in capo alla sorella e per questo liquidava i danni in favore del fratello, nella misura di 10.000 Euro.

#### Ragioni della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonché dell'art.2697 c.c. e la nullità della sentenza ex artt. 111 della Costituzione e 132 numero 4 c.p.c., atteso il travisamento della prova - decisiva - relativa alla consapevolezza in capo alla denunciante dell'innocenza del denunciato siccome contraddetta dagli specifici atti processuali richiamati nella sentenza stessa e l'inversione dell'onere della prova illegittimamente praticato.

Denuncia che la Corte d'appello avrebbe sovvertito l'esito del giudizio di primo grado errando nell'applicazione della regola sull'onere probatorio, avendo posto di fatto tale onere in capo alla convenuta, mentre nel giudizio civile di risarcimento dei danni per calunnia è l'attore, che assume di essere stato calunniato, che deve provare il dolo nelle dichiarazioni rese dal calunniante.

Aggiunge che la Corte d'appello avrebbe ritenuto provato il dolo della ricorrente facendo riferimento ad una circostanza di fatto non provata ovvero ad una minaccia telefonica risalente al dicembre 2006, dal fratello alla sorella, che sarebbe stata il movente del delitto di calunnia.

Il motivo è infondato.

Non sussiste la lamentata inversione dell'onere probatorio. La circostanza della telefonata minacciosa, dal fratello alla sorella, pochi giorni prima dell'esposto denuncia, è contenuta nella stessa denuncia della ricorrente, e la corte d'appello liberamente, nell'autonomia di formazione del proprio convincimento, la valuta e le attribuisce, nella rilettura dei rapporti tra i fratelli, la valenza di movente scatenante la denuncia calunniosa, che ha ad oggetto fatti asseritamente verificatisi mesi prima.

La corte d'appello ricostruisce poi i rapporti tra i fratelli, nell'ambito del proprio accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, ritenendo non provato che tra gli stessi esistesse un clima di violenze domestiche, come allegato dall'attuale ricorrente, sulla base dei viaggi svolti in comune in periodo più o meno concomitante e addebitando alla riferita telefonata di minaccia fatta dal fratello alla sorella due giorni prima dell'esposto mentre la stessa era sul luogo di lavoro la motivazione che avrebbe spinto la YY, due giorni dopo, a sporgere l'esposto calunnioso pur consapevole - e questo è il punto - che il fratello non le avrebbe mai dato un calcio provocandole la rottura di una costola.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. sotto un diverso profilo, congiuntamente alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c. e dell'articolo 101 c.p.c., in relazione alla introduzione d'ufficio di un fatto nuovo mai dedotto in primo grado e posto a base della decisione; la ricorrente denuncia congiuntamente la nullità della sentenza per violazione delle regole processuali sul contraddittorio e in relazione agli articoli 111 Cost. e 132 numero 4 c.p.c. Sostiene che la Corte d'appello avrebbe preso in considerazione, per ribaltare la decisione di primo grado, un documento prodotto solo in appello, e quindi tardivamente, dalla controparte, al fine di dimostrare la falsità del referto medico da lei prodotto (esame radiologico), sulla base del quale l'appellante intendeva proporre in appello la querela di falso che veniva peraltro dichiarata inammissibile.

Il documento cui si fa riferimento è il verbale del pronto soccorso del giugno 2010, prodotto solo in appello da XX, che non fa parte delle risultanze di primo grado.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 183, sesto comma e 345 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 bis comma uno bis del d. l. n. 179 del 2012 e la nullità della sentenza per violazione delle regole processuali in materia di acquisizione di documenti. Ricorda alla Corte che il termine per la produzione di documenti è scandito dall'articolo 183 sesto comma c.p.c.: il secondo dei termini ivi indicati è il momento ultimo entro il quale produrre documenti, il terzo termine fissato dall'articolo 183 sesto comma è invece il termine ultimo entro il quale articolare la prova contraria, termini al di là dei quali scattano le preclusioni.

Sostiene che, in violazione di questa scansione procedimentale, la corte d'appello avrebbe preso la sua decisione fondandosi su un verbale del pronto soccorso del giugno 2010, prodotto dall'appellante per la prima volta in appello, in violazione sia delle preclusioni dettate dall'art. 183 c.p.c. per il primo grado, sia della preclusione fissata dall'art. 345 c.p.c. in relazione al giudizio di appello.

Aggiunge poi la ricorrente che la modalità di produzione in appello di questo documento non soltanto non rispetta la regola generale dettata dall'art.345 c.p.c., ma non rispetta neppure la regola della produzione endoprocedimentale dei documenti successivi agli atti costitutivi, che devono essere inseriti, a pena di inammissibilità, nel fascicolo telematico, come è previsto dall'articolo 16 bis comma uno bis del decreto legislativo numero 179 del 2012. Sottolinea che, viceversa, questo documento venne semplicemente esibito in udienza dal XX, a fondamento della querela di falso con la quale intendeva dimostrare la falsità del referto radiologico prodotto dalla sorella. La ricorrente sostiene trattarsi di un documento che non è mai stato ritualmente acquisito nel fascicolo telematico, del quale non è mai stata autorizzata la produzione e sul quale, quindi, non avrebbe potuto legittimamente fondarsi la decisione.

I motivi secondo e terzo possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, e sono infondati.

Il documento prodotto solo in appello, della cui valutazione ai fini della decisione si duole la ricorrente, è il verbale redatto dal pronto soccorso dell'ospedale nel giugno del 2010, dal quale risulta che la stessa ricorrente riferiva di essersi recata in ospedale a seguito di un incidente stradale.

Il controricorrente segnala che, come emerge del resto dalla sentenza, questo documento si è reso disponibile solo nel corso del giudizio di appello, perché acquisito dalla Procura nel corso del procedimento penale per falso a carico della stessa ricorrente: solo dopo la sua acquisizione da parte della Procura, il XX era stato in grado di procurarsene una copia e di produrla in giudizio: il documento, esibito in giudizio, era stato quindi acquisito agli atti da parte della Corte d'appello come risulta nella sentenza impugnata.

Pertanto, non si tratta di un documento prodotto tardivamente del quale la corte d'appello non avrebbe potuto tener conto, ma piuttosto di un documento del quale si è implicitamente autorizzata la produzione in appello perché non prodotto in precedenza per fatto non imputabile alla parte. Si aggiunga che il testo precedente dell'art. 87 disp. att. c.p.c. prevedeva la possibilità che i documenti fossero prodotti anche all'udienza. Anche l'art. 16 bis del D.Lgs. n. 179 del 2021, cui fa riferimento il ricorrente, abrogato dalla riforma introdotta con il D.Lgs. n. 149 del 2022, prevedeva al comma 9 la possibilità che il giudice ammettesse il deposito cartaceo di singoli documenti. Solo la recente riforma del processo civile, contenuta nel D.Lgs. n. 149 del 2022, ha introdotto l'obbligo generalizzato di deposito telematico di tutti gli atti delle parti costituite in giudizio a mezzo di un difensore. (art. 196 quater di nuova introduzione, e nuovo testo art. 87 disp. att. c.p.c.) facendo venir meno, tra l'altro, la possibilità di produrre documenti in udienza (ma salvaguardando il potere del giudice, se la parte ne fa istanza ed egli lo ritiene necessario, di assegnare un termine per il deposito telematico degli stessi). Peraltro, come osservano le Sezioni unite in Cass. S.U. n. 4835 del 2023, l'introduzione del fascicolo informatico, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 149 del 2022, non ha comunque eliminato l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, né la possibilità che il giudice autorizzi o ordini il deposito di copia cartacea dei documenti per ragioni specifiche. Sulla base del documento prodotto in appello dal controricorrente e delle altre risultanze istruttorie la Corte d'appello, in primo luogo, ha ritenuto non provato che si fosse mai verificata l'aggressione del fratello nei confronti della sorella con conseguente rottura della costola, asseritamente risalente a mesi prima rispetto alla denuncia e della quale neppure la stessa ricorrente era mai stata in grado di riferire con precisione la collocazione nel tempo, con incidenza negativa sulla sua attendibilità e riteneva che, ove verificatasi, la stessa dovesse ricondursi causalmente non alla presunta aggressione ma al pregresso incidente stradale risalente a oltre sei mesi prima. Ritenuto che mancasse la prova dello stesso verificarsi del fatto illecito addebitato al fratello e che viceversa, come la stessa ricorrente riferiva nella denuncia, il fratello l'avesse minacciata giorni prima telefonicamente per dissapori legati a questioni ereditarie, la Corte d'appello ha ritenuto provato che l'esposto denuncia della ricorrente fosse a contenuto deliberatamente falso e volto a provocare l'apertura di un procedimento penale a carico del fratello o comunque a pregiudicarlo esponendolo al rischio del procedimento penale e di un sicuro discredito. Infine, con il quarto motivo, la ricorrente signora YY denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1226 c.c. e l'esistenza di una motivazione solo apparente, nonché la nullità della sentenza ex articolo 111 Cost. e 132 numero quattro del c.p.c., attesa la mancata indicazione dei criteri di quantificazione del danno. La ricorrente sottolinea che nel giudizio introdotto nei suoi

confronti il fratello XX aveva inserito svariate pretese, aventi causa e qualificazione diversa, sebbene complessivamente derivanti dai rapporti familiari ormai diventati critici: aveva formulato una domanda di indennizzo per alcune spese sostenute, aveva chiesto un controvalore per l'attività di cura e assistenza svolta dall'appellante in favore della madre, aveva proposto una domanda relativa alla mancata donazione della casa di villeggiatura in suo favore, domande tutte rigettate. Di tutte le varie pretese del fratello nei suoi confronti era residua ed era stata ritenuta fondata soltanto la domanda di risarcimento danno per calunnia, all'esito della quale era stato liquidato in favore del fratello un importo di Euro 10.000, tenuto conto dello stretto rapporto di parentela e del prevedibile riverbero pregiudizievole che la falsa accusa aveva provocato nell'ambito della comunità parentale e amicale dell'appellante. La censura formulata col quarto motivo si rivolge contro la misura del risarcimento liquidato a titolo di danno non patrimoniale, perché la ritiene frutto di una motivazione meramente apparente, che nulla dice sul criterio che ha seguito il giudice per ritenere accertato il danno e poi per quantificarlo sia pure in via equitativa, in violazione del principio di proporzionalità del risarcimento al danno effettivamente procurato.

Il motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in relazione al risarcimento del danno da lesione dell'onore e della propria rispettabilità e immagine pubblica (le fattispecie più frequenti sono riconducibili alla diffamazione a mezzo stampa ed al risarcimento del danno da calunnia), la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, che non è censurabile in Cassazione sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. n. 31358 del 2021; e n. 13153 del 2017). La liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale costituisce peraltro un potere - dovere del giudice, che deve necessariamente arrivare ad una appropriata quantificazione per equivalente, quando abbia riconosciuto l'esistenza del danno, anche quando ciò appaia difficoltoso, individuando a tal fine adeguati parametri di riferimento (v. Cass. n.13515 del 2022: "Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di "non liquet", risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, pur avendo ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del danno alla reputazione personale e commerciale derivante da indebita segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, non aveva provveduto alla sua liquidazione equitativa)". Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, la corte d'appello, dopo aver accertato la volontarietà e consapevolezza della denuncia calunniosa della ricorrente e la sussistenza del pregiudizio non patrimoniale subito dal controricorrente per essere stato sottoposto ad un procedimento penale sulla base di una accusa falsa, ha proceduto alla quantificazione equitativa del danno enunciando autonomamente i parametri dei quali ha tenuto conto (peso dell'accusa, discredito nella comunità di amici e parenti, pregiudizio anche alla reputazione professionale) e giustificando sotto il profilo motivazionale la traduzione del pregiudizio patito dall'appellante in equivalente monetario, in quanto essa contiene il riferimento ad elementi tratti dalla fattispecie concreta, e dà conto che la valutazione equitativa del danno risarcibile è stata effettuata non in astratto ma in concreto, e dosata nella sua entità in considerazione degli elementi rilevanti della fattispecie.

Il ricorso va pertanto rigettato.

In considerazione degli alterni esiti del giudizio di merito, le spese di questo grado di giudizio possono essere compensate.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---